

# Comune di Bagnoli Irpino

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19 – 83043 Bagnoli Irpino - C.f./P.Iva 00133870642

Tel (0827) 62003 - Fax (0827) 603005

Web [www.bagnoli-laceno.it](http://www.bagnoli-laceno.it) - e.mail: affgenerali@bagnoli-laceno.it

PEC affgenerali.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO  
DI TRASPORTI SCOLASTICI**

## INDICE DEGLI ARTICOLI

<b>ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>PAG. 2</b>
<b>ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 3 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 4 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 7 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA E COSTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 - VARIAZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 11 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 12 - PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 13 - MEZZI DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 14 - CONTROLLI SUL SERVIZIO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 15 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 16 - SANZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 17 - CONTROVERSIE .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 18 - CAUZIONI.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI E DECORRENZA DEI VINCOLI .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 21 - FORO COMPETENTE.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>13</b>

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di trasporto scolastico dei bambini delle scuole dell'infanzia e degli alunni delle scuole dell'obbligo (Scuola Media e 1° e 2° Istituto Superiore) del territorio comunale di Bagnoli Irpino.

## ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata corrispondente a 1 (uno) anni scolastici con decorrenza 15 settembre 2010 e fino al 31 agosto 2011.

## ART. 3 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara l'impresa, **pena l'esclusione** dalla stessa, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente articolo.

In particolare l'impresa dovrà presentare:

1. tutta la documentazione prevista nel **bando di gara**, la quale risulta necessaria per essere ammessi alla gara, debitamente sottoscritta;
2. un prospetto indicante gli automezzi che intenderà utilizzare nel servizio oggetto del presente appalto (da redigersi secondo **l'allegato B Anagrafica del parco rotabile**), divisi per anno di prima immatricolazione nel rispetto della dotazione minima prevista dal successivo art. 13;
3. il **programma di esercizio del servizio (allegato A)** (formulato dall'impresa tenendo conto degli elementi indicati nel successivo art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio), predisposto a seguito di apposito sopralluogo;
4. l'elenco del personale impiegato nel servizio (art. 12);
5. l'offerta economica formulata secondo quanto indicato al successivo art. 7 (**allegato C**).

L'offerta economica, in marca da bollo da € 14,62, dovrà essere sottoscritta per esteso esclusivamente dalle persone che rivestono la legale rappresentanza, specificando il numero di partita I.V.A. e C.F.

L'offerta economica (punto 5.) deve essere sigillata in apposita busta denominata busta "B" nella quale non devono essere inseriti altri documenti e riportare la dicitura "**offerta economica**"; in una seconda busta, denominata busta "A", anch'essa sigillata, dovranno essere inseriti i documenti previsti dai precedenti punti 1., 2., 3., 4.; entrambe le buste dovranno quindi essere incluse in un unico plico a sua volta sigillato; tale plico dovrà riportare in **buona evidenza** il nome della ditta partecipante e la dicitura "Offerta servizio di trasporto scolastico", oltre all'indicazione del giorno e dell'ora dell'espletamento della gara. Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale con avviso di ricevimento, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: Comune di Bagnoli Irpino – via Roma n. 19 – 83043 Bagnoli Irpino, entro le ore **12,00 del giorno 30 agosto 2010**. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del

mittente. E' data altresì facoltà ai concorrenti di consegnare a mano i plichi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dei giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, al Protocollo del Comune di Bagnoli Irpino, via Roma, 19 – 83043 Bagnoli Irpino (AV), che ne rilascerà ricevuta o mediante timbro su copia lettera di trasmissione.

Si intenderanno come non pervenuti i pieghi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il termine prefissato.

Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara né con richiami a documenti presentati per altra gara.

Ai soli fini di conservare la documentazione della gara, tutti i documenti presentati resteranno acquisiti dalla stazione appaltante, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed onere sostenuto per la partecipazione alla gara, ivi comprese le indagini tecniche in sito, qualunque ne sia l'ammontare.

Soltanto ai concorrenti che, per deficienza dei documenti richiesti per l'ammissione, dovessero essere esclusi dalla gara, verranno restituiti, su richiesta, gli elaborati presentati.

I ritardatari, nei giorni successivi, potranno pertanto ritirare i pieghi rifiutati.

#### **ART. 4 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta di cui all'art. 3 – comma 37 – del Codice degli Appalti con il criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vale a dire assegnando il servizio all'impresa che presenterà l'offerta economicamente e complessivamente più vantaggiosa, in riferimento al miglior punteggio conseguito ai sensi degli artt. 81, 83 e 84 del citato Codice.

Nell'offerta, formulata secondo **l'allegato C) – scheda di offerta** - dovrà essere indicato il **ribasso** in percentuale **sul corrispettivo forfettario a base d'asta** (punti attribuibili fino ad un massimo di 48), l'età dei mezzi (punti attribuibili fino ad un massimo di 34), la dimensione dei mezzi (punti attribuibili fino ad un massimo di 18) rispetto al numero di posti richiesti per ciascun mezzo come previsto dal combinato disposto degli articoli 6 e 13 del presente capitolato.

Per quanto concerne il prezzo saranno accettate soltanto offerte in ribasso sul prezzo complessivo a base d'asta, mentre quelle in aumento o alla pari non saranno ritenute valide.

#### **ART. 5 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE**

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi ed agli effetti delle norme contenute negli articoli 34 e seguenti del Codice citato.

Ciascuna delle imprese del raggruppamento dovrà possedere i requisiti specificati nel bando di gara secondo quanto in esso indicato.

L'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese che si impegnano a formare l'associazione temporanea, deve specificare, a pena di esclusione, le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle associate.

Le imprese che partecipano ai raggruppamenti non possono presentare offerte singolarmente.

## **ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e automezzi a suo rischio.

L'impresa appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D. M. n. 448/91.

L'appaltatore dovrà provvedere al **trasporto scolastico ed alla vigilanza** per gli alunni della scuola dell'infanzia, e al **trasporto scolastico** per gli alunni della scuola dell'obbligo (scuola primaria, media e 1° e 2° ITIS) per i percorsi previsti nell'allegato A “programma di esercizio del servizio” per un chilometraggio stimato di 10.000 km. per anno scolastico.

In aggiunta a quanto stabilito al comma precedente, l'appaltatore deve essere in grado, compatibilmente ai servizi ordinari, fermo il parco mezzi, di garantire il trasporto di alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo nel corso di spostamenti in località interne all'ambito comunale o provinciale distanti a non più di 50 Km. a seguito di iniziative di natura culturale, turistica o sportiva che costituiscono corollario dell'attività didattica ed organizzate da parte dell'Autorità Scolastica per un chilometraggio annuale non superiore a 1.000 km.

Il complessivo chilometraggio è pertanto stimato in 11.000 km. per anno scolastico.

Sono esclusi dal presente capitolato di appalto gli spostamenti che risultino al di fuori delle indicazioni sopra riportate.

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità scolastiche.

Il servizio trasporto alunni dovrà essere eseguito rispettando gli orari di entrata e uscita delle Scuole e, comunque, in tempo utile per l'ora di inizio e fine delle lezioni. Gli orari sono comunicati annualmente dalle autorità scolastiche in tempo utile per la definizione dei trasporti.

L'aggiudicatario dovrà utilizzare il parco mezzi, col relativo personale, in modo da ridurre al minimo il tempo di pre-ingresso o di post-uscita agli alunni delle scuole.

Gli orari potranno subire variazioni in esito alle specifiche esigenze scolastiche, anche per far fronte a situazioni contingenti e di carattere provvisorio.

Le Istituzioni scolastiche, prima di adottare modifiche agli orari dovranno esaminarle col Comune (che potrà sentire l'impresa aggiudicataria) al fine di contenerne le conseguenze e di evitare che si renda necessario l'aumento del numero dei mezzi.

Il trasporto di bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e portatori di handicap dovrà avvenire con la presenza sui mezzi di accompagnatori, messi a disposizione dall'impresa, idonei allo svolgimento di tale servizio.

Per la gestione del servizio di trasporto scolastico l'impresa appaltatrice, oltre al prospetto degli itinerari (all. A) che potrà subire variazioni allo scopo di migliorare il servizio - anche su iniziativa dell'impresa stessa – proposti dall'impresa ed accettati e condivisi dall'Amministrazione, deve tenere conto delle seguenti indicazioni, considerando che il numero totale dei mezzi richiesti (almeno n. 1 mezzo di 35 posti più due) è indicato al successivo articolo 13, e che, essendo stata preventivata un'utenza di 70 alunni, il numero effettivo degli iscritti sarà comunicato prima dell'inizio del servizio di trasporto.

#### SCUOLA MATERNA VIA ANNA FRANK

**Periodo svolgimento servizio:** Settembre/Giugno  
**Orario lezioni:** dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 16,30  
**N. corse giornaliere:** andata una – ritorno una

**Orario di andata:** tra le ore 08,20 e le ore 09,00  
**Orario di ritorno:** tra le ore 15,45 e le ore 16,30  
**Mezzi impiegati:** 1 scuolabus/autobus da 35 posti + 2.

#### SCUOLA ELEMENTARE VIA ANNA FRANK

**Periodo svolgimento servizio:** calendario scolastico  
**Orario lezioni:** dal lunedì al sabato dalle ore 08,30 alle 13,30  
**N. corse giornaliere:** andata una – ritorno una

**Orario di andata:** tra le ore 08,00 e le ore 08,30  
**Orario di ritorno:** tra le ore 13,30 e le ore 14,00  
**Mezzi impiegati:** 1 scuolabus/autobus da 35 posti + 2.

#### SCUOLA MEDIA LARGO SAN ROCCO

**Periodo svolgimento servizio:** calendario scolastico  
**Orario lezioni:** per giorni tre dalle ore 08, 15 alle ore 14,15  
per giorni tre dalle ore 08,15 alle ore 13,15  
**N. corse giornaliere:** andata una – ritorno una

**Orario di andata:** tra le ore 07,45 e le ore 08,15  
**Orario di ritorno:** per giorni tre tra le ore 14,15 e le ore 14,45  
per giorni tre tra le ore 13,15 e le ore 13,45  
**Mezzi impiegati:** 1 scuolabus/autobus da 35 posti + 2.

#### SCUOLA ITIS VIA TUORO

**Periodo svolgimento servizio:** calendario scolastico  
**Orario lezioni:** dal lunedì al sabato dalle ore 08,20 alle 13,40

<b>N. corse giornaliere:</b>	andata una – ritorno una
<b>Orario di andata:</b>	tra le ore 07,45 e le ore 08,15
<b>Orario di ritorno:</b>	tra le ore 13,40 e le ore 14,10
<b>Mezzi impiegati:</b>	1 scuolabus/autobus da 35 posti + 2.

Spetta all'Autorità Scolastica in accordo con l'Amministrazione di comunicare all'appaltatore le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno per quanto attiene gli orari di inizio e fine servizio di ogni singola corsa.

Nel caso l'impresa appaltatrice non posseda un mezzo idoneo al trasporto di disabili sarà possibile effettuare il trasporto scolastico solo per quei bambini disabili che non necessitino di mezzi e modalità di trasporto speciali.

#### **ART. 7 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA E COSTO DEL SERVIZIO**

L'impresa appaltatrice coprirà i costi del servizio con il corrispettivo forfettario annuo stabilito dall'Amministrazione comunale in complessivi € 27.000,00 (euro ventisettemila/00), al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA ai sensi di legge.

Nell'offerta, formulata secondo l'allegato C) – scheda di offerta - dovrà essere indicato il **ribasso** in percentuale **sul corrispettivo forfettario a base d'asta dovuto dal Comune.**

L'Amministrazione Comunale non corrisponderà nulla oltre al corrispettivo annuo al netto del ribasso dichiarato dall'impresa in sede di gara.

#### **ART. 8 – VARIAZIONI**

Nel caso in cui l'Amministrazione decida l'attivazione di linee di trasporto in aggiunta a quelle previste nel presente capitolato speciale, ovvero il prolungamento delle linee sopra descritte, l'impresa appaltatrice potrà svolgere tali prestazioni, a parità di condizioni, con diritto di prelazione.

Qualora, nel corso dell'appalto, si riscontri un incremento di alunni sulle linee tali da richiedere l'utilizzo di un automezzo di differente capienza o di più automezzi, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire il servizio mediante veicoli idonei e sufficienti alle nuove esigenze e senza che ciò possa comportare una revisione del corrispettivo concordato; in questi casi non sarà tollerato l'impiego di un automezzo già impegnato su altre linee che dia adito a ritardi rispetto agli orari previsti.

#### **ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI**

Non è prevista la revisione dei prezzi per l'intero anno scolastico.

#### **ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Il pagamento sarà effettuato unicamente a mezzo di mandato al tesoriere per n. 9 mensilità (il primo di ogni mese da novembre a luglio), entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, vistate per la regolarità dal Responsabile del Servizio competente una volta acquisito il DURC. I pagamenti qualora superiori a 3.000 euro avverranno tramite bonifico

bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

## **ART. 11 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

Poiché il servizio di trasporto scolastico è classificato tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta appaltatrice si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

Nel caso in cui per sopraggiunte avarie uno o più automezzi non potessero venire utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l'Amministrazione comunale, l'Autorità Scolastica e gli utenti interessati, e ad una tempestiva sostituzione degli stessi, assicurando comunque il servizio il giorno successivo.

Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa o dell'imprevisto (ad es. in occasione di incidenti), senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.

Nel caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione, su segnalazione dell'Autorità scolastica, si impegna ad avvertire l'appaltatore appena possibile.

In caso di interruzioni non preventivate dell'attività scolastica già iniziata (ad es. per rottura di caldaie, nevicate ecc.), l'appaltatore potrà ricevere la relativa comunicazione direttamente dall'Istituto interessato, e dovrà tempestivamente attivarsi per garantire il più sollecito trasporto degli utenti.

Nel caso di eventi di forza maggiore quali nevicate, calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, previo assenso dell'Ente affidante, il gestore può temporaneamente interrompere o ridurre il servizio di trasporto scolastico, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive.

In caso di sciopero del personale l'impresa appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico.

In caso di sciopero parziale del personale scolastico che determini l'ingresso a scaglioni degli alunni sarà garantito solo il servizio ordinario. In caso di ingresso posticipato o uscita anticipata di tutti gli alunni il servizio sarà garantito negli orari comunicati dalla scuola con preavviso di almeno 24 ore.

Qualora l'impresa agisca in difformità delle disposizioni di legge regolanti la materia, in sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art. 16 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

## **ART. 12 - PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE**

L'appaltatore deve mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento del servizio siano essi autisti siano essi accompagnatori.

Tutti i conducenti dei mezzi adibiti al servizio di cui trattasi dovranno essere muniti di patente di guida valida ed idonea ed inoltre del prescritto certificato di Abilitazione Professionale per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone, riconosciuto idoneo dall'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e comunque di ogni abilitazione e requisito ai sensi di legge.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire all'Amministrazione comunale l'elenco, munito di consenso scritto ai sensi della legge n. 675/96, del personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio di trasporto, completo degli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CAP ai sensi del D. Lgs. n. 285/92.

Tempestivamente dovrà essere comunicata all'Amministrazione ogni variazione all'elenco stesso.

L'Amministrazione potrà effettuare in qualsiasi momento tutte le verifiche ritenute necessarie.

La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assunzione di personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.

E' inoltre tenuta al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale.

Le autorità a cui rivolgersi per informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, sono gli organi centrali e periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

L'appaltatore è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Amministrazione committente, e comunque si impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la stazione appaltante.

Alle scadenze fissate dalle disposizioni di leggi vigenti, l'impresa appaltatrice si impegna ad inviare all'Amministrazione comunale l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi di cui alle Leggi in materia, relativo al personale impiegato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto sia esso dipendente, socio, familiare collaboratore e quant'altro.

Il mancato adempimento comporterà una trattenuta del 20% sulle fatture in pagamento fino al momento della presentazione di quanto richiesto. Sulle somme trattenute non sono dovuti interessi e l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta su predette somme, che saranno erogate non appena adempiuto l'obbligo.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, soprattutto quando è impegnato in attività di trasporto scolastico, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità psicofisica.

L'autista e l'accompagnatore dovranno inoltre:

1. accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti e che mantengano un comportamento corretto. In caso contrario, l'autista medesimo è tenuto a segnalare all'Ufficio comunale competente le irregolarità poste in essere dai bambini/studenti al fine della comunicazione alle famiglie;
2. trattenere sull'autobus i bambini e gli alunni se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento, fatta eccezione per i genitori che hanno firmato apposita liberatoria non prevista per la scuola dell'infanzia. I bambini non ritirati al termine del servizio saranno riaccompagnati a scuola;
3. tenere aggiornato giornalmente il registro delle presenze degli utenti fornito dall'Amministrazione comunale.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (ad esempio: molestie, fumo sul veicolo, uso del telefono personale durante il servizio e comunque per motivi non di emergenza o legati al servizio stesso, velocità eccessiva e pericolosa) segnalato all'Amministrazione Comunale e da questa accertato, l'Amministrazione potrà applicare una sanzione pecuniaria fino a € 250,00 e alla terza infrazione accertata verso la stessa persona potrà essere richiesta la rimozione dal servizio. L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere all'appaltatore l'allontanamento del personale non gradito senza palesarne le motivazioni.

Il personale addetto alla guida, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti e le iscrizioni previsti dalle leggi, non permetterà l'accesso agli autoveicoli a nessuna persona estranea al servizio.

### **ART. 13 - MEZZI DELL'APPALTATORE**

Gli automezzi da adibire al servizio trasporto alunni dovranno essere muniti di regolare licenza di noleggio da rimessa con conducente ovvero debitamente immatricolati per l'esecuzione del servizio in oggetto e pertanto aventi le caratteristiche tecniche previste dalla normativa valida per il trasporto scolastico degli alunni e tali da accogliere gli utenti dei percorsi in base alle indicazioni di affluenza indicate nel **programma di esercizio del servizio (allegato A)**.

L'appaltatore deve presentare prima dell'inizio del servizio la fotocopia della carta di circolazione di ciascuno dei mezzi idonei che intende utilizzare sui vari percorsi, dimostrando di averne la disponibilità.

I mezzi da utilizzare dovranno essere idonei, debitamente collaudati e contraddistinti a norma di legge.

L'appaltatore è tenuto a comprovare, all'atto della stipulazione del contratto, eventuali necessari nulla osta in ragione di servizi resi in altri territori.

I mezzi devono avere ben visibile dall'esterno l'indicazione del percorso che effettuano, al fine di agevolare la corretta individuazione da parte degli utenti.

Il numero minimo e la capienza minima dei mezzi richiesti per far fronte alle tipologie di trasporto scolastico del presente capitolato sono:

**N. 1 SCUOLABUS/AUTOBUS                      DA MIN. N. 35 POSTI + autista e accompagnatore;**

**N. 1 SCUOLABUS/AUTOBUS                      DA MIN. N. 35 POSTI + 2 come veicolo di riserva.**

L'elencazione complessiva dei mezzi di cui al precedente comma 6 del presente articolo identifica un parco veicoli ritenuto dall'Amministrazione indispensabile per lo svolgimento del servizio. Ciò non fa venir meno l'obbligo dell'appaltatore di garantire in ogni circostanza la corretta esecuzione del servizio anche con veicoli diversi, purché ritenuti idonei dall'Amministrazione.

Ogni automezzo adibito al trasporto scolastico dovrà essere in possesso delle caratteristiche richieste dal tipo di mezzo utilizzato, dal particolare percorso a cui è destinato ed in generale delle caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche.

Sugli automezzi impiegati in questo servizio dovrà essere **ben visibile** un cartello con la scritta "**COMUNE DI BAGNOLI IRPINO - SERVIZIO SCUOLABUS**" e sul retro un cartello con la scritta "**SALITA E DISCESA BAMBINI**".

I mezzi impiegati nel servizio saranno quelli indicati in sede di gara (**All. B - anagrafica del parco rotabile**) e in particolare quelli indicati nell'offerta.

Qualora la Ditta, nello svolgimento del servizio, dovesse integrare il parco veicolare si dovrà attenere a quanto prescritto dall'art. 5 del decreto Min. Ambiente del 27.03.1998 e dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'Amministrazione comunale segnalandone il tipo e le caratteristiche.

#### **ART. 14 - CONTROLLI SUL SERVIZIO**

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli, il rispetto degli orari e delle linee previste.

L'appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio, ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

#### **ART. 15 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo é a carico dell'appaltatore, che terrà perciò indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L'appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, l'impresa dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto); inoltre prima dell'inizio del servizio dovrà notificare, per ciascun automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali, che dovranno essere nei termini di legge e comunque non inferiori a € 6.000.000, (euro seimilioni) e dovrà comprendere la copertura di infortunio in salita e discesa degli utenti e dell'incendio del veicolo.

## ART. 16 - SANZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato rispetto di una delle clausole previste dal presente capitolato, potrà comportare l'applicazione di una penale variabile da € 300,00 a € 1.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.

In particolare per le seguenti inadempienze, in mancanza di obiettivo e giustificato motivo, sono previste le sotto elencate sanzioni:

- nel caso di ritardi non giustificabili superiori a 15 minuti nell'effettuazione del servizio di trasporto di alunni e bambini, sarà applicata di volta in volta una penale di € 300,00;
- nel caso di mancato rispetto degli itinerari/fermate indicate nei singoli percorsi, sarà applicata di volta in volta una penale di € 500,00.

Ai fini di cui sopra l'appaltatore riceverà apposito richiamo scritto contenente l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, e la penalità verrà trattenuta sulle fatture del mese successivo, anche in caso di contestazione o gravame.

In caso di ripetute inosservanze anche ad uno solo degli obblighi contrattuali il Responsabile del servizio potrà, senza obbligo di preavviso e di diffida, o costituzione in mora e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, risolvere in tronco il contratto per colpa dell'appaltatore procedendo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva ogni azione per danni e di procedere all'esecuzione del servizio in danno all'impresa a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

Contro il provvedimento che dichiara la risoluzione del contratto l'appaltatore potrà appellarsi alla giurisdizione ordinaria.

Il contratto si intenderà comunque risolto alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità alcuna di tacita proroga a tale scadenza.

L'appaltatore sarà tenuto a versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare della penalità irrogate entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e di mancato inizio della procedura arbitrale, il Comune potrà prelevare le somme indicate nel provvedimento dalla cauzione costituita in base all'art. 18.

E' fatta salva l'azione per il maggior danno subito ed ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, il Comune provvederà all'esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all'impresa la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salva restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente, può affidare il servizio (per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure della nuova gara), ad altra impresa in possesso dei requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e finanziaria previsti nel presente capitolato.

#### **ART. 17 - CONTROVERSIE**

Fermo restando l'istituto dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, da perseguire sempre ove possibile nel rispetto delle disposizioni vigenti, la soluzione delle eventuali controversie relative all'applicazione del presente capitolato e del relativo contratto è deferito alla giurisdizione ordinaria, essendo escluso l'istituto dell'arbitrato.

#### **ART. 18 - CAUZIONI**

Per partecipare alla gara è necessaria, a pena di esclusione, la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo base d'asta di €. 540,00.

Il documento originale attestante la cauzione dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta ed inserito nella BUSTA "A" contenente la documentazione e dovrà avere una durata minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi del contratto l'appaltatore dovrà presentare idonea cauzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, da costituire in uno dei modi consentiti dalle norme vigenti.

La fidejussione o la polizza prestata dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 c. c., nei confronti dell'appaltatore, la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1945 c. c. nonché ad avvalersi del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e dovrà prevedere il formale impegno del fidejussore a pagare la somma garantita entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

La cauzione sarà dichiarata svincolata con la compilazione del "Certificato di regolare esecuzione del servizio", da parte del Responsabile del Servizio, al termine dell'appalto, che dovrà prendere atto del complessivo svolgimento regolare del servizio, del non avvenuto intervento di danno alle cose e dell'avvenuta osservanza da parte dell'impresa appaltatrice di tutti gli obblighi di capitolato e contrattuali.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO O DI CESSIONE DEL CREDITO**

E' assolutamente vietata la cessione del contratto e il subappalto del servizio.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione committente.

#### **ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI E DECORRENZA VINCOLI**

Le spese di bollo, aggiudicazione, ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente contratto sono a completo carico dell'appaltatore.

L'efficacia dell'aggiudicazione rimane subordinata alle determinazioni finali del Responsabile del servizio.

Alla stipulazione del contratto si provvederà solo quando l'Amministrazione avrà potuto accertare la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui alla legge 575/65 e al D. LGS. n. 490/94 e comunque nei tempi ed a seguito delle incombenze previsti dal Codice degli Appalti.

#### **ART. 21 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia giudiziale che dovesse insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, ove non attribuita al TAR, é competente l'Autorità Giudiziaria di Sant'Angelo dei Lombardi.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio a quanto contenuto nel contratto di servizio allegato, e si applicano le norme del Codice degli Appalti, le norme del Codice Civile contenute libro IV - titolo III - capo VIII "Del trasporto", se ed in quanto applicabili all'appalto, le successive modificazioni, le norme di cui al D. LGS. n. 285/1992 e al Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31.01.1997, nonché le altre norme in materia, sempre in quanto applicabili.

\*\*\*\*\*